



COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

SERVIZIO SPORT ED ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER IL GIOCO DEL TENNIS CODICE C.I.G. 7640311816

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Il Comune di Borgo San Dalmazzo concede in uso e gestione l'impianto sportivo per il gioco del tennis situato in Borgo San Dalmazzo in Via Matteotti, campi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n.5 (coperto) oltre ad un fabbricato ad uso spogliatoi/magazzino/infermeria/ufficio ed area verde di pertinenza, che il concessionario si impegna a condurre secondo gli intenti del Comune che dichiara di condividere.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Costituisce oggetto della concessione la gestione dell'intero impianto sportivo per il gioco del tennis situato in Borgo San Dalmazzo — in Via Matteotti, campi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n.5 (coperto) oltre ad un fabbricato ad uso spogliatoi/magazzino/infermeria/ufficio ed area verde di pertinenza.
2. L'infermeria collocata all'interno del sopra citato fabbricato dovrà essere utilizzata come locale di soccorso anche per gli adiacenti impianti sportivi comunali. La sua disponibilità dovrà pertanto essere garantita in via continuativa, mediante consegna di copia delle chiavi di accesso a tutti gli altri concessionari. Il concessionario dovrà fornire il locale infermeria di una minima scorta di materiale medicamentoso in stato di funzionalità.
3. Ai fini del presente disciplinare, per gestione si intende la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria e ogni altra attività finalizzata all'utilizzo diretto e/o a permettere ad altri l'utilizzo dell'impianto sportivo e le attrezzature ad esso appartenenti.
4. La gestione comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a ottimizzare l'utilizzo dell'impianto sportivo e a rendere il servizio pubblico efficiente ed efficace.
5. Il patrimonio comunale che viene gestito è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi, tutti descritti nell'elenco allegato sotto la lettera «A».
6. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di indirizzo e vigilanza del Comune, tramite suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla relativa convenzione.
7. Il concessionario, previo assenso del Comune, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive che ritiene utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette, se beni mobili, potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario. La spesa, in questo caso, non può figurare nel bilancio della gestione.
8. Il Comune può, in qualsiasi momento e senza che ciò costituisca un obbligo, apportare miglioramenti alle attrezzature e agli impianti del complesso. Detti miglioramenti devono essere consegnati al concessionario nelle forme di cui al quarto comma del presente articolo: sono da considerare incrementi patrimoniali e devono figurare nel bilancio della gestione.

ARTICOLO 2 - REALIZZAZIONE NUOVO MANTO DI COPERTURA CAMPO DA TENNIS "4"

1. Gli impianti sono consegnati allo stato attuale in cui si trovano.
2. Il campo da tennis numero 4 necessita di una tensostruttura idonea a consentire l'utilizzo del campo anche durante la stagione invernale al fine di incrementare la fruibilità degli impianti. Pertanto, entro undici mesi dalla data di consegna degli impianti, il Concessionario si impegna a realizzare, tramite ditta specializzata - avente i requisiti di ordine generale e speciale richiesti dal Codice Appalti (D.Lgs 50/2016 s.m.i.) - la copertura del campo da tennis numero 4 il cui costo è stato stimato in € 102.000,00 = IVA compresa.

L'aggiudicatario dovrà presentare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di affidamento della concessione, il progetto dei lavori – a firma di tecnico abilitato - con livello di dettaglio definitivo-esecutivo di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i. completo di computo metrico estimativo (sia in formato cartaceo che elettronico), da valutarsi preventivamente e positivamente da parte dei competenti uffici comunali.

Sono a carico del Concessionario:

a) tutte le spese e gli adempimenti necessari per ottenere le necessarie autorizzazioni, pareri e collaudi;

b) le spese di allacciamento ai contatori delle reti elettrica e del gas metano a servizio dell'impianto sportivo (compresi eventuali oneri per adeguamenti di potenza);

Il Concessionario dovrà provvedere ad inoltrare all'Ufficio Sport del Comune ed al Settore Lavori Pubblici - Servizio Gestione immobili e impianti il crono-programma di realizzazione dell'intervento di cui alle seguenti fasi:

- Fase autorizzativa (Nulla Osta alla realizzazione dei lavori la cui direzione dovrà essere affidata ad un tecnico abilitato), pratiche edilizie e strutturali, autorizzazioni e pareri, appalto lavori;

- Fase esecutiva degli interventi (invio cronoprogramma dei lavori con inizio e fasi di avanzamento dei lavori e fine lavori)

- Fase finale (comunicazione di fine lavori, certificazioni, e collaudi).

Dovranno essere comunicati preventivamente l'inizio dei lavori e data periodica informazione sullo stato di avanzamento degli stessi. Analoga comunicazione deve essere inoltrata per quel riguarda l'ultimazione lavori. Ogni variazione/modifica al progetto autorizzato, salvo che riguardi aspetti di dettaglio, dovrà essere comunicata e autorizzata.

Il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese a nominare per l'esecuzione dei lavori un tecnico abilitato, dandone preventivo preavviso al Comune.

Al termine dei lavori dovrà essere prodotto da parte del Direttori dei Lavori, previo sopralluogo da parte del Settore Lavori Pubblici del Comune, il Certificato di Regolare esecuzione, corredato dalle dichiarazioni di conformità degli impianti installati, dal collaudo delle strutture, e dalla certificazioni relative ai materiali impiegati, il tutto corredato dai disegni di dettaglio di quanto effettivamente realizzato (as-build). E' facoltà dell'Amministrazione Comunale qualora lo ritenga di procedere alla verifica dei lavori ed alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, mediante tecnico abilitato dalla stessa individuato con rimborso delle spese da parte del concessionario

Tali interventi dovranno essere eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al D.Lgs 50/2016 s.m.i, persone fisiche o persone giuridiche, iscritte alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dei lavori da realizzarsi (ed eventualmente in possesso dell'attestazione SOA pertinente) ed in possesso delle idonee capacità professionali richieste dal D.M. 37/08 per l'esecuzione degli impianti. Il Concessionario dovrà preventivamente comunicare ai competenti uffici comunali il nominativo della ditta a cui ha affidato i lavori – compresi eventuali subappaltatori. I soggetti a cui sono affidati i lavori dovranno essere in possesso dei requisiti dal D.Lgs 50/2016 s.m.i.

La mancata o parziale esecuzione delle opere o la loro non collaudabilità, come da impegno assunto, o qualora le stesse siano realizzate da operatori economici non abilitati o non in possesso dei requisiti di legge quali sopra riportati, comporterà la decadenza dalla convenzione.

Il relativo investimento sarà parzialmente a carico del gestore. L'Amministrazione comunale contribuirà alla realizzazione delle opere mediante l'esenzione del canone concessorio per i primi 5 (cinque) anni e provvederà a cofinanziare la spesa complessiva per la costruzione dell'opera per la percentuale massima del 49% (quarantanove per cento) e comunque non oltre il limite di spesa di euro 9.000,00 annui (oltre I.V.A.) per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. A tal fine il concessionario si impegna ad inoltrare le relative fatture di spesa quietanzate attestanti le spese sostenute.

Ogni eventuale maggiore spesa, derivante da maggiori costi di costruzione o gestione o dall'osservanza di disposizioni sopravvenute sarà eseguita a cura e spese del Concessionario e non potrà in nessun modo incidere sui rapporti contrattuali definiti tra le parti.

La miglioria di cui al presente articolo entrerà automaticamente a far parte del patrimonio comunale degli impianti sportivi e nulla potrà essere preteso dal gestore al termine della gestione. Fino al termine del contratto rimarranno a carico del Concessionario tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie della nuova struttura (compresi impianti), ivi comprese verifiche, collaudi periodici ed ogni altro adempimento occorrente.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà una durata di anni 7 (sette) dal 1° gennaio 2019 e sarà eventualmente rinnovabile per ulteriori anni 5 (cinque) con espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. E' escluso il tacito rinnovo.

ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ AMMESSE

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, salve espresse esclusioni, è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive ed extra sportive con lo stesso compatibili.
2. Ogni altra attività è ammessa esclusivamente previa autorizzazione del Comune proprietario. Per ogni singola attività dallo stesso svolta il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e ogni atto similare relativi alle stesse attività secondo le norme vigenti.

ARTICOLO 5 - USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. Il concessionario, salvi i casi di forza maggiore, deve assicurare in ogni circostanza il decoro, l'igiene, la funzionalità dell'impianto e delle attrezzature in esso esistenti. Il Comune si riserva il diritto di ispezionare ogni luogo o impianto in qualsiasi momento.
2. Per motivi di igiene, sanità, ordine pubblico e pubblica sicurezza il Comune può, di sua iniziativa, far intervenire il servizio di igiene pubblica e le forze di polizia. Di eventuali violazioni a leggi o regolamenti riscontrate risponde il concessionario.
3. Per salvaguardare aree di gioco, attrezzature ovvero parte o la totalità dell'impianto, il Comune potrà disporre in qualsiasi momento la sospensione temporanea, parziale o totale, delle attività nel complesso sportivo, comunicando il provvedimento al concessionario che provvederà a darne puntuale esecuzione.
4. Tutti i luoghi dell'impianto sportivo frequentati da spettatori, atleti o utilizzatori, sono da considerare luoghi aperti al pubblico e, come tali, in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e, in particolare, il regolamento di polizia urbana.
5. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Comune eventuali sopralluoghi o verifiche da parte di autorità o enti pubblici finalizzati all'accertamento della regolarità dell'impianto, delle strutture e delle attività in esso svolte, in modo da consentire — se ritenuta necessaria — la presenza di funzionari comunali.
6. Il concessionario dovrà garantire l'applicazione del piano della sicurezza — qualora richiesto dalla normativa — individuando le relative figure dei responsabili.
7. Di tutte le violazioni che dovessero essere contestate risponde il concessionario.

ARTICOLO 6 - UTILIZZO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

1. Al concessionario è accordata la priorità per l'uso dell'impianto principale avuto in concessione da parte dei propri associati per lo svolgimento di allenamenti e gare. E' vietata ogni artificiosa affiliazione di associazioni o gruppi esterni al concessionario.
2. Il Comune può riservare a sé e alle scuole ubicate sul territorio comunale l'utilizzo degli impianti per uno o più giorni alla settimana scelti in relazione alla tipologia della struttura e alle esigenze scolastiche e sportive.
3. La riserva di cui al comma precedente dovrà essere comunicata al concessionario, che si uniformerà ad essa in sede di formulazione del proprio calendario di utilizzo dell'impianto.
4. Spetta al Comune disporre, oltre alla riserva di cui al precedente comma 2, di eventuali spazi residui non utilizzati dall'assegnatario per iniziative sportive, culturali e di spettacolo, individuandone collocazione, calendario e tariffe.
5. Di ogni assegnazione disposta dal Comune dovrà essere data comunicazione tempestiva — e comunque almeno con frequenza settimanale — al concessionario.
6. Il concessionario, a richiesta del Comune da effettuarsi con congruo anticipo, dovrà lasciare

libero l'impianto in occasione di sagre patronali o feste organizzate da comitati o enti a favore dei cittadini residenti in Borgo San Dalmazzo.

ARTICOLO 7 - UTILIZZO TEMPORANEO DELLA STRUTTURA DA PARTE DI TERZI

7.1 - Termini di presentazione delle istanze di utilizzo temporaneo dell'impianto da parte di soggetti diversi dal concessionario

La assegnazione d'uso temporaneo da parte di terzi dell'impianto oggetto del presente disciplinare è subordinata alla presentazione di specifica domanda, sottoscritta dal responsabile dello svolgimento dell'attività, inoltrata al concessionario entro i termini dallo stesso stabiliti:

7.2 - Programmazione dell'utilizzo dell'impianto

Sulla base delle domande pervenute viene redatto il programma di utilizzo dell'impianto.

In caso di mancata assegnazione dell'impianto deve essere comunque data tempestiva comunicazione motivata agli interessati.

Le assegnazioni d'uso temporanee sono disposte nel rispetto del presente disciplinare e della normativa vigente.

Possono essere disposte assegnazioni d'uso di tipo stagionale o periodico nelle more di completa redazione del programma per l'uso dell'impianto.

L'assegnazione non viene disposta nel caso di crediti vantati dal Concessionario nei confronti del richiedente.

7.3 - Criteri di assegnazione

Il concessionario, nel caso di più istanze concomitanti, valuterà ogni possibile forma di mediazione del rapporto con i richiedenti mirando ad armonizzare, nell'ottica di un miglior utilizzo globale della impiantistica, le richieste stesse.

Al verificarsi della impossibilità di mediazione, l'assegnazione dell'impianto verrà effettuata con riferimento alle sotto specificate tipologie dell'attività per la quale essa è richiesta nel rispetto dei seguenti ordini di priorità:

- attività di particolare rilevanza:

1. iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune, ovvero per le quali la Giunta Comunale riconosca il valore di immagine per la città;
2. attività rivolta a disabili, invalidi civili o del lavoro, anziani e a categorie equiparate, svolta da:
 - a) Enti o gruppi aventi sede in Borgo San Dalmazzo;
 - b) Enti o gruppi non aventi sede in Borgo San Dalmazzo.
3. attività della protezione civile e del soccorso in genere se sostanziate in esercitazione o in dimostrazione.
4. attività o manifestazioni rivestenti importanza sul piano sociale, politico, culturale, religioso.

- attività sportive e motorie:

5. attività agonistica organizzata da Federazioni del CONI, in campionati di livello
 - a) nazionale,
 - b) regionale,
 - c) provinciale,
 - d) locale;
6. attività agonistica organizzata da Enti di promozione sportiva, in campionati di livello
 - a) nazionale,
 - b) regionale,
 - c) provinciale,
 - d) locale;
7. attività sportiva di allenamento o di avviamento allo sport di società del CONI o di Enti di promozione sportiva di sodalizi/scuole che svolgono:
 - a) attività dei settori semiprofessionistico e professionistico
 - b) attività del settore scolastico,
 - c) attività del settore giovanile;
8. attività sportiva e motoria di società/sodalizi anche se non partecipanti a campionati.

Nei limiti delle possibilità di mediazione sopra contemplate la priorità sarà accordata nell'ordine alle assegnazioni di carattere stagionale, periodico e saltuario.

A parità di caratteristiche prevalgono, nell'ordine:

- a) sede in Borgo San Dalmazzo dell'utilizzatore,
- b) attività sportive perfettamente compatibili con la destinazione dell'impianto,
- c) regolarità di precedenti pagamenti,
- d) assenza di contestazioni precedentemente elevate,

e) ordine cronologico di presentazione della domanda.

7.4 - Sistema tariffario

L'impianto viene assegnato previo il pagamento della tariffa determinata dal concessionario ed approvata dall'Amministrazione comunale.

Il Concessionario determina la tariffa oraria attenendosi alla valutazione dell'incidenza a bilancio dei relativi costi gestionali, con possibilità di articolare la medesima tenendo conto di tutti o parte dei seguenti elementi:

- . tipologia dell'impianto,
- . età della utenza,
- . tipologia della attività,
- . fascia oraria di utilizzo,
- . altri elementi coordinati ai predetti,
- . altri elementi dettati da nuove esigenze.

I termini temporali per il pagamento della tariffa vengono fissati dal concessionario.

Il sistema tariffario adottato dal concessionario dovrà prevedere le modalità particolari per eventuali assegnazioni gratuite e per le eventualità di mancato utilizzo degli impianti a fronte di tariffe già riscosse.

7.5 - Modalità di utilizzo dell'impianto

a) Gli utenti sono tenuti ad osservare la massima correttezza nell'uso della struttura, delle attrezzature e dei servizi; a indossare tenute e calzature eventualmente prescritte per ciascuna disciplina sportiva, purché compatibile con la destinazione d'uso dell'impianto; a non espletare attività diverse da quelle per cui è stata accordata la concessione.

b) Possono accedere agli impianti ed ai servizi annessi solo gli utenti che abbiano avuto l'autorizzazione che dovrà essere sempre custodita dal referente del gruppo sportivo durante lo svolgimento dell'attività.

Per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, l'ingresso e la permanenza nell'impianto è consentito se accompagnati da un insegnante della scuola, appositamente incaricato dal dirigente scolastico.

c) L'ingresso agli spogliatoi e ai campi da gioco per gli allenamenti e le competizioni è limitato alle persone espressamente autorizzate dai competenti regolamenti federali, qualora esistenti, ovvero ai soggetti impegnati nell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.

d) L'uso degli impianti, sia per le manifestazioni sportive sia per quelle extra-sportive compatibili, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza.

e) Fa carico all'assegnatario ogni e qualsiasi autorizzazione o adempimento in ordine alla attività prevista, quali licenze, presenza di personale medico/paramedico, forza dell'ordine, del soccorso, personale di biglietteria, di accoglienza pubblico, - nonché ogni e qualsiasi forma di controllo del regolare espletamento dell'attività e di conformità alle prescrizioni imposte nelle autorizzazioni.

Il Comune è sollevato da ogni qualsiasi responsabilità conseguente al difforme accesso di pubblico, a fatti imputabili a qualsiasi presenza di spettatori e, comunque, ad ogni irregolarità o non conformità dello svolgimento dell'attività.

Il concessionario risponde altresì di eventuali inadempienze ovvero di danni da rifondersi al Comune anche qualora prodotti da squadre ospitate per la effettuazione di attività o dal relativo pubblico.

7.6 - Controlli

Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo dei propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extra-sportive, sia da parte dei funzionari addetti al Servizio Sport quanto da altri dipendenti e/o funzionari incaricati dal Responsabile del Servizio stesso.

La Civica Amministrazione - ovvero il concessionario della gestione - si riserva il diritto di inibire l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi, anche tramite propri funzionari, chiunque tenga un contegno scorretto o turbi in qualsiasi modo l'ordine e il buon funzionamento dell'impianto stesso.

7.7 - Attrezzature

Il personale addetto agli impianti ovvero chi fosse incaricato dal Comune di prestazione di servizi negli impianti stessi non fornisce né noleggia dietro pagamento di corrispettivo agli utenti attrezzature, indumenti e quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività per le quali è

stata rilasciata l'autorizzazione, salvo casi singolarmente disciplinati in relazione alla tipicità della struttura sportiva.

Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario all'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o delle società assegnatarie, non possono essere depositati nei locali dell'impianto, salvo espressa autorizzazione e senza ulteriore responsabilità a carico del concessionario.

7.8 - Accesso del pubblico

L'accesso del pubblico alla struttura nelle parti allo stesso destinate è consentito esclusivamente ove la competente commissione abbia provveduto, qualora dovuto, al rilascio dell'attestazione di agibilità.

Fa carico al concessionario assicurare che il numero degli spettatori sia conforme ai limiti consentiti.

7.9 - Reclami

Il Comune non risponde di eventuali controversie insorte tra il concessionario e gli utenti cui sia stata rilasciata una assegnazione per uso temporaneo, per cui essi dovranno indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente ed esclusivamente al concessionario stesso.

Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

Il concessionario non può in alcun modo invocare l'ignoranza delle norme dettate con il presente disciplinare.

ARTICOLO 8 - GARANZIE

1. Il concessionario risponderà direttamente e in proprio dei danni arrecati alle persone e alle cose dipendenti e conseguenti all'esecuzione del contratto di concessione, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

2. Al termine della gestione si procederà, secondo le modalità di cui all'articolo 26, ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerato danno l'usura conseguente al normale e corretto utilizzo.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. La gestione dell'impianto deve essere effettuata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

2. La gestione non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo senza il preventivo benestare del Comune, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

3. La concessione non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente, pena la decadenza di pieno diritto ai sensi dell'articolo 23.

4. Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con il contratto di concessione, dovrà garantire:

- la custodia del complesso sportivo, degli impianti e delle attrezzature ad esso appartenenti;
- la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico spettatore, gruppi vari, scolaresche);
- l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
- il rispetto del calendario e dell'orario delle attività programmate;
- la presenza stabile di personale addetto nell'intero arco orario di cui al successivo articolo 18 ed in occasione di ogni utilizzo dell'impianto (prima, durante e dopo gare di campionato, allenamenti o manifestazioni varie);
- l'approntamento delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività programmate;
- la fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici, docce);
- lo sgombero della neve dagli ingressi, dai viali di servizio e dal marciapiede esterno di competenza, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- la realizzazione, con massimo tempismo, di tutte le operazioni di pulizia e manutenzione di

competenza previste dal presente disciplinare;

— la verifica dello stato di conservazione fisico—funzionale dell'intero impianto sportivo, segnalando tempestivamente al Comune gli interventi straordinari necessari e i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili.

5. Il concessionario potrà affidare a terzi la gestione di servizi accessori (pulizie, ordinaria manutenzione, ecc.), fermo restando che in tal caso risponderà comunque sempre in proprio nei confronti del Comune relativamente agli obblighi del contratto di concessione.

ARTICOLO 10 - PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE

Restano a carico del Comune:

1. la manutenzione straordinaria dell'impianto;
2. eventuali interventi di rigenerazione dei terreni di gioco ed il rifacimento dell'intero manto erboso dell'area verde, nei tempi e con la frequenza ritenuti opportuni dall'Amministrazione comunale;
3. in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali termiche e delle reti di distribuzione del calore, nonché la conduzione delle centrali termiche potranno essere effettuati esclusivamente da personale comunale o da personale di eventuali imprese appaltatrici del servizio;
4. la revisione periodica degli estintori;
5. l'erogazione al concessionario del cofinanziamento di cui al precedente articolo 2.

ARTICOLO 11 - PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Restano a carico del concessionario:

Ogni spesa relativa alla fornitura di energia elettrica, linea telefonica e relativo traffico, gas metano e consumi idrici (Il concessionario dovrà provvedere alla volturazione dei relativi contratti di fornitura a proprio carico) e la manutenzione ordinaria di cui al successivo articolo 17, comprese tutte le operazioni necessarie a garantire la perfetta funzionalità degli impianti, oltre alla stipula delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 32.

2. Per una migliore e più efficace manutenzione e pulizia delle aree di gioco e degli impianti, il Comune potrà mettere a disposizione del gestore attrezzature e macchinari di sua proprietà, che il concessionario avrà cura di impiegare esclusivamente per l'impianto avuto in gestione.

3. E' in facoltà del Comune sospendere la concessione qualora accerti che il concessionario non utilizzi l'impianto secondo i criteri di economicità ed efficienza ovvero ne faccia un uso non conforme alla presente convenzione.

4. Sono parimenti a carico del concessionario ogni imposta o tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti, correlata all'impianto sportivo.

ARTICOLO 12 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AMMESSE

1. Nei confronti del Comune, ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione delle attività ammesse (esclusi quelli relativi alla pubblicizzazione delle manifestazioni riferite alle attività, che fa capo al promotore) sono a carico e sotto la responsabilità del concessionario.

2. L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza; chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, l'impianto sportivo è infatti da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

3. Il concessionario, oltre allo scopo di promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, si rende disponibile, in accordo con il Comune, ad attuare proposte rispondenti alle esigenze di formazione, di mantenimento e di recupero di attività sportive e motorie relativamente alle diverse fasce di età di utenti: bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani.

ARTICOLO 13 - PROGRAMMA, CALENDARIO E ORARIO DELLE ATTIVITÀ

1. Il calendario e l'orario di fruizione dell'impianto sono stabiliti dal Concessionario previo assenso del Comune.

2. Il calendario di cui sopra dovrà essere esposto a cura del concessionario nei locali di ingresso dell'impianto sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

3. L'assegnazione degli spazi nell'ambito dell'impianto sportivo è di esclusiva competenza del concessionario, previa approvazione da parte del Comune delle relative tariffe di fruizione.

ARTICOLO 14 - COLLABORATORI E VOLONTARIATO

1. L'affidamento della gestione, di cui al presente disciplinare, attua il principio della partecipazione degli utenti e delle associazioni sportive alla organizzazione ed erogazione dei servizi.

2. L'attività di volontariato nell'organizzazione e nella gestione che il concessionario assicura dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.

3. Qualora il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente dell'impianto, il concessionario deve provvedere a suo carico al personale occorrente per le attività previste dal presente disciplinare.

4. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale incaricato che del personale volontario.

5. Il Comune si riserva il diritto di gradimento, inteso quale accertamento di requisiti morali compatibili con le caratteristiche di pubblico servizio delle attività svolte, su tutto il personale compreso quello volontario. Il concessionario ha l'obbligo di fornire al Comune l'elenco di tutto il personale utilizzato e di comunicare tempestivamente ogni variazione allo stesso che dovesse intervenire.

6. Il concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà comunicare al Comune il nominativo e il recapito telefonico del referente per l'impianto sportivo, al quale il Comune potrà rivolgersi per ogni questione inerente la presente convenzione.

7. Il personale impiegato dal Concessionario dovrà essere idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti.

Per il personale eventualmente impiegato a titolo di volontariato, il Concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale stesso durante le attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

NORME IN MATERIA DI LAVORO

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il Concessionario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico del Concessionario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

NORME IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.

Il Concessionario deve:

- nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, comunicato al Comune;
- predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti, come l'affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni, ecc...;
- tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;
- predisporre il piano di evacuazione;
- sottoscrivere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) qualora necessario;
- provvedere, in attuazione dell'art 6 del D.M. 10 Marzo 1998, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 Legge 609/96. I nominativi delle persone designate e copia dell'attestato dovranno essere comunicate al Comune con l'obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.

Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a

tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

ARTICOLO 15 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

1. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi al servizio di sorveglianza e di custodia dell'intero complesso. Al Comune devono essere comunicati i nominativi di coloro che svolgono il servizio di sorveglianza. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il concessionario nella persona del responsabile o comunque del suo legale rappresentante.
2. Dell'attività dell'eventuale custode e degli oneri connessi risponde il concessionario.
3. L'impianto sportivo può essere utilizzato dal concessionario come sede societaria, essendo questi obbligato ad eleggere il proprio domicilio presso lo stesso impianto, costituendo un apposito ufficio in cui deve essere conservata ogni documentazione inerente la gestione. La suddetta documentazione può essere visionata in ogni momento dal Comune a mezzo di personale preposto.
4. Nel caso in cui non sia presente presso l'impianto spazio idoneo a essere utilizzato come ufficio il concessionario è tenuto a comunicare al Comune la sede in cui viene conservata ogni documentazione inerente la gestione.
5. Tutto il personale operante nell'impianto sportivo e in particolare quello di sorveglianza e custodia deve tenere un comportamento cortese, corretto ed educato, pur nella fermezza e determinazione necessarie allo svolgimento delle attività di competenza. Il concessionario è tenuto a vigilare che la presente disposizione venga osservata.

ARTICOLO 16 - MANUTENZIONI, PULIZIA E MIGLIORAMENTI

1. Il concessionario assume a proprio carico la custodia e gli oneri per la manutenzione ordinaria e la pulizia dell'intero impianto sportivo per la quale si impegna a fornire tutta la manodopera e i materiali occorrenti, da effettuare con la diligenza del buon padre di famiglia.
2. Il concessionario si impegna a gestire e mantenere in costante stato di efficienza e di decoro tutte le attrezzature sportive fisse e mobili, servizi igienici e relative pertinenze, impianti tecnologici di varia natura: elettrici, idrici, di scarico, antincendio (idranti, estintori, ecc.), riscaldamento acqua e ambienti, amplificazione e loro pertinenze, aree del complesso e spazi di percorrenza, alberate e verde, il tutto senza mutare in alcun modo la consistenza degli immobili o la loro fisionomia, salvo preventivo accordo e autorizzazione da parte del Comune.
3. La manutenzione straordinaria (opere e interventi non compresi nel calendario degli obblighi manutentivi a carico concessionario) è a carico del Comune che provvede secondo la legislazione che regola la propria attività gestionale. Qualora il concessionario intenda eseguire lavori di manutenzione straordinaria o interventi migliorativi sull'impianto dovrà acquisire obbligatoriamente la preventiva autorizzazione del Comune ed eseguire gli stessi sotto la direzione dell'Ufficio tecnico comunale. L'autorizzazione è concessa sulla base di un progetto redatto a cura del concessionario e vistato per la congruità dal competente Ufficio tecnico comunale. Le opere eseguite dal concessionario e autorizzate dal Comune entreranno a far parte del patrimonio comunale e all'atto della scadenza della concessione il concessionario non potrà vantare alcunché nei confronti del Comune per l'esecuzione delle opere citate. Ogni modifica agli impianti non autorizzata dal Comune nelle forme sopra indicate comporterà automaticamente il ripristino della situazione originaria — a cura e spese del concessionario —, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.
4. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al Comune ogni fatto e ogni deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa pregiudicare il regolare funzionamento del servizio.

ARTICOLO 17 - ORARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. *Per consentire la più ampia attività e una ottimizzazione dell'impianto, l'orario di funzionamento può variare fra le 8.00 antimeridiane e le ore 24.00 di ogni giorno. Tuttavia, il Comune potrà determinare orari diversi in considerazione di altre esigenze di ordine pubblico. Il concessionario potrà ulteriormente estendere, previa autorizzazione del Comune, l'orario di funzionamento per consentire la più ampia attività dell'impianto.*

ARTICOLO 18 - ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI

1. Al concessionario è consentito, nell'ambito dell'impianto sportivo, l'esercizio di attività

economiche collaterali nel rispetto della legislazione vigente. Ogni attività deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, che fissa, se e quando necessario, le norme a cui il concessionario dovrà attenersi.

2. Al concessionario fanno carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie allo svolgimento delle attività di cui al primo comma.

3. Entrate e uscite relative alle attività previste dal presente articolo costituiscono parte integrante del bilancio della gestione.

4. Nessun contratto inerente tali attività può avere durata superiore a quella del contratto di concessione. Deve essere garantita la piena disponibilità, da persone e cose, anche in caso di scadenza anticipata del contratto di concessione.

ARTICOLO 19 - GESTIONE ECONOMICA

1. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, dovrà essere dallo stesso tenuta una contabilità relativa alla gestione di cui al presente disciplinare, al fine di permettere l'esercizio del controllo al Comune.

2. Il rendiconto della gestione dell'impianto dovrà contenere i seguenti indicatori economico— finanziari desunti in termini di competenza dalle partite correnti del bilancio consuntivo relativo all'anno di riferimento:

a. Entrate

— contributi erogati da enti pubblici [Comune, Provincia, Regione, Stato] per le attività comprese nel presente disciplinare;

— proventi derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali relative all'impianto in concessione;

— proventi derivanti dalla gestione di impianti sportivi secondari;

— proventi derivanti da pubblicità;

— altri proventi derivanti dalla gestione dell'impianto.

b. Uscite

— organizzazione e gestione (personale, cancelleria, attrezzature d'ufficio, telefono, energia elettrica, combustibili, acqua potabile);

— pulizia e manutenzione;

— quota annuale di ammortamento di attrezzature di proprietà del concessionario relative all'impianto;

— quota annuale di ammortamento di impianti realizzati dal concessionario all'interno del complesso avuto in gestione [per la parte relativa alla spesa dallo stesso sostenuta];

— spese derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali

— altre (da indicare).

ARTICOLO 20 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. Entro il mese successivo ad ogni anno di gestione il concessionario presenterà al Comune il rendiconto della gestione dell'anno precedente, redatto secondo i criteri indicati dal precedente articolo 20.

2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa circa l'andamento gestionale dell'impianto e i risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del Comune.

3. Del rendiconto risponde a ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

ARTICOLO 21 – CANONE

1. A Partire dall'anno 2024 il concessionario dovrà versare al Comune di Borgo San Dalmazzo un corrispettivo annuo, per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, pari ad euro, indicizzabile di anno in anno in base all'indice ISTAT medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati riferito al mese di dicembre dell'anno precedente.

2. Tale canone dovrà essere versato al Comune di Borgo San Dalmazzo mediante bonifico bancario in un'unica rata entro il mese di novembre di ogni anno con le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione comunale.

Il canone offerto in sede di gara si intende formulato secondo calcoli di convenienza, a totale rischio e pericolo del concessionario ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e circostanza che il concessionario stesso non abbia tenuto presente in sede di gara.

3. Il concessionario introita altresì i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni organizzate all'interno dell'impianto sportivo.
4. Il concessionario, inoltre, può introitare risorse derivanti da quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto sportivo corrisposti da altri soggetti.
5. La responsabilità derivante dalle obbligazioni eventualmente contratte durante il periodo di gestione per la realizzazione degli investimenti, degli interventi e delle attività dell'impianto sportivo fanno capo esclusivamente al concessionario.
6. A nessun titolo l'Amministrazione Comunale può essere ritenuta responsabile diretta o in solido per le predette obbligazioni.

ARTICOLO 22 - CAUZIONI E FIDEJUSSIONI

1. Ai sensi dell'art. 103 del D. L.gs. 50/2016 il concessionario aggiudicatario deve versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad esso derivanti dal presente Capitolato e dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Ai sensi della Delibera ANAC n. 348 del 03/08/2016 la cauzione è calcolata sul valore stimato della concessione e sull'ammontare dei canoni dovuti parametrati al periodo di durata dell'affidamento. La cauzione è mantenuta per tutta la durata della concessione e deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale. La cauzione sarà restituita al termine della gestione stessa, salvo che a seguito di verbale di riconsegna dell'impianto, redatto in contraddittorio tra il concedente e il concessionario, emergano danni alla struttura o gravi carenze manutentive all'impianto addebitabili a colpa del concessionario medesimo.
2. La cauzione definitiva deve essere effettuata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o permanente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
3. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione concedente.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
5. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. Resta in ogni caso convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte del concessionario si procederà senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

ARTICOLO 23 - PUBBLICITÀ

I proventi derivanti dalla pubblicità effettuata con qualsiasi mezzo nell'impianto oggetto di concessione sono introitati dal concessionario.

I cartelloni pubblicitari, collocati su spazi tali da non compromettere l'attività sportiva ed appositamente indicati dai competenti uffici comunali, non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico, dovranno essere di materiale non contundente, non infiammabile e tali da non poter essere divelti e utilizzati come armi improprie.

ARTICOLO 24 – DIVIETI

E' fatto assoluto divieto di introdurre animali di qualsiasi specie all'interno degli impianti sportivi o delle strutture annesse, ad eccezione dei cani guida per non vedenti e di deroghe in caso di manifestazioni specifiche.

E' vietato fumare in tutti gli impianti.

E' vietato trattenersi negli spogliatoi oltre i normali tempi di vestizione e pulizia.

E' vietato introdurre e usare attrezzi o eseguire esercizi o attività che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto, o possano causare danni alle sue infrastrutture.

E' vietato abbandonare, nei locali degli impianti, attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi e ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.

ARTICOLO 25 - RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. L'impianto, gli arredi, le attrezzature e i servizi accessori devono essere restituiti nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

2. Al termine della concessione dovrà essere redatto dalle parti, in contraddittorio, un verbale di riconsegna al Comune dell'intero impianto sportivo.

3. Ogni danno accertato all'impianto o alle attrezzature comporta per il concessionario l'obbligo di risarcimento.

4. In ogni caso di cessazione, ivi comprese le ipotesi di decadenza e di revoca, il Comune può disporre che il concessionario prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per la continuazione della gestione.

ARTICOLO 26 - PENALI

1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del contratto di concessione ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a dieci giorni per eventuali giustificazioni.

2. Qualora il concessionario non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla società, potrà irrogare - con atto motivato - una penalità, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile da un minimo dell'1% del canone concessorio (IVA esclusa) ad un massimo corrispondente al predetto canone (IVA esclusa) a seconda della gravità dell'inadempienza, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

3. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale la società aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa. In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.

4. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 30.

ARTICOLO 27 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario decade dalla concessione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- accertata falsità delle risultanze di bilancio;
- chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo, o di sue parti rilevanti, per più di quindici giorni nel corso di un esercizio finanziario;
- reiterata violazione del calendario e dell'orario concordati, risultante da contestazioni del Comune;
- esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- cessione della concessione;
- scioglimento dell'associazione contraente.

2. La decadenza è pronunciata con provvedimento scritto da notificare al concessionario.

ARTICOLO 28 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;

- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" che costituisce una delle finalità della presente convenzione.
2. L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al concessionario.
 3. La revoca della concessione è disposta con provvedimento scritto e ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.
 4. Il concessionario non potrà avanzare pretesa alcuna a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna del impianto sportivo di cui all'articolo 26 e la presentazione del bilancio consuntivo, a rendiconto finale della gestione, entro sessanta giorni dalla revoca.

ARTICOLO 29 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Il contratto di concessione potrà essere risolto per inadempimento nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
 - a) gravi e reiterate mancanze nella pulizia e nella manutenzione ordinaria;
 - b) rilevante scadenza del decoro dell'intero impianto sportivo;
 - c) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
 - d) uso dell'impianto in modo difforme da quanto previsto dalla presente convenzione o da disposizioni emanate dal Comune.
2. Circa la procedura, gli effetti e la riconsegna dell'impianto sportivo, si osserva per la risoluzione per inadempimento di cui al presente articolo la procedura prevista per la decadenza e la revoca della concessione.
3. Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

ARTICOLO 30 - DIRITTO DI RECESSO

1. Per motivi di interesse pubblico il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione previa comunicazione scritta al gestore con un anticipo non inferiore a sessanta giorni. Al gestore sarà riconosciuto il cofinanziamento di cui al precedente articolo 2 in proporzione al periodo di gestione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata del contratto di concessione, salvo causa di forza maggiore o altra causa a lui non imputabile.
3. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso in cui trattasi di associazione che si estingue ai sensi del secondo comma dell'articolo 27 del Codice Civile, ovvero nel caso in cui il numero degli associati scenda al di sotto del cinquanta per cento di quello esistente al momento della stipula della presente convenzione e se gli associati rimasti decidano a maggioranza di sciogliere l'associazione ovvero ancora per gravi motivi che pregiudichino l'efficace gestione dell'impianto.
4. Il concessionario, anche in caso di recesso, deve garantire la gestione dell'intero complesso e delle sue attività fino al termine dell'anno sportivo in corso.

ARTICOLO 31 - ASSICURAZIONI – RESPONSABILITÀ'

1. La gestione del servizio si intende esercitata sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità del concessionario.
2. Il Comune resta completamente estraneo agli obblighi che saranno assunti dal concessionario nei confronti di fruitori, dipendenti, collaboratori, personale volontario e fornitori nel corso della convenzione.
3. Qualora si realizzino direttamente o indirettamente attività economiche collaterali, il concessionario sarà tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.).
4. Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
 - a. l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto del concessionario;
 - b. che nella definizione di "terzi" ai fini dell'assicurazione stessa siano compresi gli utenti, gli amministratori ed il personale del Comune di Borgo San Dalmazzo e gli altri soggetti che possono avere accesso all'impianto;

- c. l'estensione ai danni derivanti al Comune di Borgo San Dalmazzo o a terzi da incendio di cose della società o dalla stessa detenute.
5. I massimali relativi alla polizza di cui sopra —approvati dall'Amministrazione comunale — dovranno essere determinati in relazione alle possibili ipotesi di rischio connesse alle attività poste in essere nell'ambito del complesso sportivo avuto in concessione.
6. La polizza dovrà coprire, altresì, i danni accertati nei tre mesi successivi alla scadenza del contratto.

ARTICOLO 32 - RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO E TERZI

1. Il concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'Amministrazione comunale e di terzi eventualmente presenti nell'impianto, tenendo sollevato il Comune di Borgo San Dalmazzo da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 33 - DANNI E AMMANCHI

1. Il concessionario sarà responsabile di ammanchi di qualsiasi genere e di tutti i danni a beni pubblici e privati che il Comune riscontrasse esistenti nei luoghi oggetto del servizio. Il concessionario potrà ottenere l'esonero da tale responsabilità qualora provi che tali ammanchi e/o danni siano del tutto estranei all'attività dei propri dipendenti o collaboratori.

ARTICOLO 34 - PRINCIPIO DI TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

1. In attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti l'attività sportiva e collaterali con la presente ammesse, sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le parti di comune accordo dispongono che all'ingresso dell'impianto sportivo deve essere affisso leggibile, a cura del concessionario, il tariffario per l'utilizzo degli impianti principali e secondari. Il tariffario dovrà altresì contenere l'avviso che chiunque può richiedere in visione al concessionario, ovvero al Comune, copia della presente convenzione.

2. Il Comune, tramite il personale preposto, verificherà la veridicità delle affermazioni degli utenti con ispezioni e richieste d'informazioni presso il concessionario.

ARTICOLO 35 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Per le attività oggetto del servizio, il concessionario assume la qualifica di incaricato del trattamento dati personali in nome e per conto del Comune, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.

In tale qualifica il concessionario potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento della concessione, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 36 - CLAUSOLA EX ART. 2 COMMA 3 DEL D.P.R. 16.4.2013, N° 62 (REGOLAMENTO RECANTE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, A NORMA DELL'ART. 54 DEL D. L.VO 30.3.2001, N° 165)

1. Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Borgo San Dalmazzo. A tal fine il contraente dichiara di essere a piena conoscenza dei citati due codici in quanto pubblicati sul sito Internet del Comune di Borgo San Dalmazzo. Il contraente s'impegna altresì a trasmettere copia dei predetti due codici ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Il Comune di Borgo San Dalmazzo, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero insufficienti, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni".

ARTICOLO 37 - CONTROVERSIE EVENTUALI

1. Per qualsiasi controversia eventualmente insorgente tra le parti sarà competente il Foro di Cuneo.

ARTICOLO 38 - SPESE CONTRATTUALI ED ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Le spese relative al contratto di concessione, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà eleggere domicilio in Borgo San Dalmazzo, presso l'impianto sportivo oggetto del presente disciplinare; presso tale domicilio la Civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al contratto di concessione.

ELENCO DELLE ATTIVITA' E PRESTAZIONI RICHIESTE AL CONCESSIONARIO

Mansioni di carattere generale

- a) assicurare nei terreni da gioco la sistemazione e successiva rimozione delle reti, dei seggioloni per gli arbitri e quant'altro risulta necessario allo svolgimento degli allenamenti, delle partite o delle manifestazioni espressamente autorizzate dalla civica amministrazione;
- b) curare il ricovero, qualora richiesto, delle strutture, degli arredi e delle attrezzature dopo il loro utilizzo;
- c) garantire l'accensione e il successivo spegnimento delle apparecchiature a servizio degli impianti sportivi, in occasione degli allenamenti, delle partite e delle manifestazioni di varia natura che dovessero svolgersi durante le ore serali;
- d) verificare periodicamente il funzionamento degli impianti elettrici, delle apparecchiature relative all'impianto antincendio fisso, nonché di altri impianti del complesso avuto in concessione;
- e) verificare, con congruo anticipo prima di ogni avvenimento, il regolare funzionamento della illuminazione di emergenza;
- f) provvedere alla fornitura dei carburanti necessari per il funzionamento dei macchinari adibiti alla manutenzione ordinaria dei terreni di gioco;
- g) segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale ogni guasto o disservizio, quando questi esulino dalla competenza del concessionario;
- h) verificare la regolarità delle operazioni di montaggio e smontaggio di eventuali infrastrutture da parte di terzi autorizzati dal Comune, segnalando eventuali inconvenienti.

Pulizia impianto

- a) provvedere all'acquisto e allo stoccaggio in sicurezza dei prodotti di consumo per la pulizia e disinfezione di locali, apparecchiature e attrezzature;
- b) assicurare la pulizia, dopo ogni utilizzo o quando ne ricorra l'esigenza, degli impianti, delle aree da gioco e di pertinenza delle stesse, di ogni locale facente parte del complesso sportivo o sua pertinenza, arredi in uso, attrezzature, con particolare riferimento ai locali e alle apparecchiature adibiti a spogliatoio, servizi igienici e docce. La frequenza degli interventi di pulizia dovrà essere tale da garantire il decoro e l'igiene dell'intero impianto sportivo;
- c) effettuare mensilmente la pulizia straordinaria di pareti lavabili, superfici finestrate, infissi, vetrate anche alte (lato interno ed esterno), sorgenti luminose, tapparelle, veneziane, tende di ogni tipo, zanzariere;
- d) garantire che tutte le operazioni di lavaggio, detersione, disinfezione e sanificazione siano eseguite con l'osservanza delle norme di sicurezza, di buona tecnica e della normativa vigente in materia. In particolare:
 - i prodotti impiegati dovranno essere di idonea qualità, non corrosivi e tossici, non irritanti al contatto, di tipo "ecologico", adatti specificatamente per le operazioni per le quali vengono utilizzati;
 - i detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta.
 - i rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti differenziati — a seconda della natura degli stessi — e depositati, al termine delle operazioni di pulizia, negli appositi contenitori della raccolta. E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandino, canaline di scarico, ecc.).

Gestione spazi verdi e campi in terra stabilizzata

- a) dopo ogni partita o allenamento il concessionario dovrà effettuare il ripianamento dei campi da gioco. L'intervento di ripristino dovrà essere sempre eseguito entro 24 ore dalla fine dell'evento sportivo;
- b) assicurare il mantenimento in efficienza del campo da gioco e/o delle aree verdi;
- c) mantenere in perfetta evidenza il tracciato di gioco;
- d) garantire la puntuale esecuzione del taglio e dell'annaffiatura del manto erboso;

- e) provvedere alla sistemazione dei cartelloni pubblicitari, autorizzati dalla civica amministrazione con apposito separato provvedimento, e dei cartelloni indicatori che si rendessero necessari all'interno dell'impianto;
- f) verificare la tracciatura del terreno da gioco, che dovrà essere effettuata ogni qualvolta si renda necessario per consentire il regolare svolgimento di partite e/o allenamenti.

Interventi di manutenzione

- a) effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici della struttura sportiva;
 - b) effettuare la fornitura e sostituzione di tutte le lampade relative agli impianti di illuminazione.
- A titolo indicativo e non esaustivo, si elencano gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari:

MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE

1 Coperti e facciate edifici

- A. Sistemazione di coppi, lastre, tegole ecc.. spostate, con sostituzione di quelle rotte
 - B. Sostituzione di tratti di grondaia in lamiera bucati o sistemazione dei giunti delle grondaie in PVC a tenuta
 - C. Sistemazione dei pluviali sfilati, sostituzione di alcuni tratti e pulizia dei pozzetti alla base
 - D. Pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali
 - E. Sigillatura di converse, scossaline, bandinelle e sostituzione di brevi tratti fatiscenti
 - F. Manutenzione di camini, canne fumarie e di esalazione, posa di reticelle e parafoglie a protezione dei boccali dei coperti
 - G. Rappezzi di guaina dei coperti piani
 - H. Rappezzi della copertura impermeabile del tetto dove necessario
 - I. Eliminazione di infiltrazioni di acqua
 - J. Sigillatura di pareti esterne dove necessario
 - K. Rappezzi di intonaco sulle facciate previa rimozione delle parti pericolanti.
- Per le lettere G, H e K, la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene determinata in mq. 2.

2 Fognature e scarichi

- A. Sigillatura dei giunti delle colonne di scarico non incassate
- B. Sostituzione di curve o tratti di scarichi verticali ed orizzontali
- C. Rimessa a quota di sigilli delle vasche biologiche e dei pozzetti, sostituzione dei sifoni nonché sistemazione dell'area circostante
- D. Sostituzione di sigilli o coperti dei pozzetti e delle vasche biologiche
- E. Espurghi periodici.
- F. Disinfestazioni e derattizzazioni al bisogno

3 Serramenti ed infissi edifici

- A. Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali
- B. Sistemazione dei telai di infissi e serramenti
- C. Verniciatura conservativa di infissi e serramenti
- D. Stuccatura perimetrale di infissi e serramenti.
- E. Sostituzione di vetri di qualsiasi tipo e posti a qualsiasi altezza

4 Interventi murari in genere

- A. Pulizia dalle erbe infestanti e controllo statico a vista degli elementi decorativi degli edifici
- B. Rappezzi di intonaco previa rimozione delle parti pericolanti
- C. Controllo statico a vista dei fabbricati e segnalazione ai tecnici dell'Amministrazione per i provvedimenti conseguenti
- D. Ripristino controsolfitti
- E. Sigillatura davanzali finestre

Per le lettere B e D, la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene determinata in mq. 2

5 Pavimenti e Rivestimenti edifici

- A. Riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti
 - B. Ripristino di tratti di battiscopa con eventuali sostituzioni.
- Per la lettera A, la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene determinata in mq. 2

6 Opere in ferro

- A. Riparazione di ringhiere, cancelli, infissi, ecc.
- B. Riparazione e sostituzione di alcuni tratti di recinzione e relativi paletti di sostegno
- C. Verniciatura conservativa di paletti, recinzioni, ringhiere, cancelli, infissi, ecc..

7 Tinteggiature e verniciature

- A. Tinteggiature e verniciature interne agli edifici, comprese le parti comuni.

8 Impianti termo-idrico-sanitari

- A. Manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari.
- B. Sostituzione di cassette di scarico
- C. Sostituzione di sanitari danneggiati
- D. Riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria
- E. Sostituzione di guarnizioni, eccentrici, manicotti, flessibili, ecc.
- F. Riparazione di tubazioni dei fabbricati sia incassate che esterne ove non sia necessario l'impiego di macchine escavatrici

9 Impianti elettrici

- A. Manutenzione e riparazione dell'impianto elettrico e dei suoi componenti a partire dall'allacciamento ENEL.
- B. Sostituzione di placche, frutti e di organi elettrici
- C. Manutenzione e riparazione di apriporta, citofoni, luci scale, asciugamani ed asciugacapelli elettrici, impianti amplifonici
- D. Fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo ad eccezione dei reattori e delle lampade poste sulle torri dei campi da gioco
- E. Manutenzione e riparazione impianti luce d'emergenza, compreso la carica e la sostituzione delle batterie e lampade

10 Aree esterne di pertinenza

- A. Manutenzione viabilità interna ed aree di sosta (rappezzi di conglomerato, ripristini, ecc..) la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene fissata in mq. 5
- B. Sistemazione percorsi pedonali in lastre con eventuale sostituzione di alcune parti
- C. Manutenzione ordinaria del sistema di raccolta delle acque bianche (pulizia periodica pozzetti, sostituzione botole rotte, ecc.)
- D. diserbo manuale dei marciapiedi e dei camminamenti

11 Aree verdi

- A. Tutela igienica (pulizia) delle aree con svuotamento dei cestini e smaltimento del materiale con frequenza variabile secondo la necessità
- B. Sfalciatura dei prati, anche pertinenziali, secondo necessità, con contenimento dello sviluppo erbaceo entro i 20 cm. di altezza e relativo smaltimento del materiale di risulta
- C. Lavorazione del terreno, anche di pertinenza, ed annaffiatura in presenza di materiale vegetale (alberi, arbusti, prato)
- D. Contenimento a mezzo potatura di siepi e cespugli, anche in aree di pertinenza
- E. Manutenzione degli arredi e dei giochi presenti nelle aree verdi
- F. Servizio di apertura e chiusura cancelli di ingresso negli orari stabiliti, là dove presenti.

12 Servizi diversi

- A. Manutenzione e riparazione di attrezzature sportive.
- B. In generale segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario.

13 Pronto intervento

- A. Primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini od agli altri enti preposti (Acda, Enel, Vigili del fuoco, ecc.).

14 Assistenza tecnica.

- A. Fornitura di mano d'opera per assistenza tecnica ai tecnici dell'Amministrazione Comunale ogni qualvolta richiesto e per qualsiasi motivo quale, ad esempio, verifiche di funzionamento e sicurezza dell'impianto.

ALLEGATO "A"

IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DEL TENNIS

Via Matteotti, campi n. 1 (coperto), n. 2, n. 3 e n. 4 oltre ad un fabbricato ad uso spogliatoi/magazzino/infermeria/ufficio

Il complesso sportivo comunale oggetto di concessione è costituito dai seguenti impianti:

Beni immobili

- a) campo da gioco n.1 realizzato in terra speciale,
 - b) campo da gioco n.2 realizzato in terra speciale,
 - c) campo da gioco n.3 realizzato in terra speciale,
 - d) campo da gioco n.4 realizzato in terra speciale,
 - e) campo da gioco n.5 (coperto con struttura tessile) realizzato in sintetico,
- e) fabbricato di servizio di mq. 246 circa, comprendente:
- due spogliatoi con servizi igienici e docce con capienza massima complessiva pari a 24 persone,
 - due spogliatoi per arbitri con servizi igienici e docce con capienza massima complessiva pari a 7 persone,
 - sala riunioni e circolo,
 - infermeria con servizio igienico adatto per i disabili in locale separato,
 - centrale termica,
 - magazzino attrezzature,
 - vano tecnico,
- f) tribuna per il pubblico in acciaio zincato avente le dimensioni di m. 4,72x2,10 con 2,10 m. di profondità (per un massimo di 24 posti a sedere),
- g) impianto di illuminazione esterna,
- h) area verde di circa 600 mq,
- i) impianto di irrigazione.

Beni mobili

LOCALI SPOGLIATOIO

- n. 7 panche con porta borse e appendino lunghezza m. 2
- n. 4 panche con porta borse e appendino lunghezza m. 1
- n. 2 panche senza porta borse e appendino lunghezza m. 1
- n. 2 armadietti da tre posti
- n. 2 scrivanie in laminato con gambe in acciaio complete di cassettiere
- n. 2 sedie imbottite con schienale
- n. 8 porta carta igienica
- n. 2 distributori porta sapone
- n. 10 porta sapone per doccia
- n. 4 asciugacapelli fissi a parete

LOCALE INFERMERIA

- n. 1 lettino per visita medica
- n. 1 cassetta medica a parete completa di accessori
- n. 1 scrivania in legno con gambe in acciaio completa di cassettiere
- n. 1 sedia imbottita con schienale

CAMPO DI GIOCO

- n. 4 temporizzatori per impianto di illuminazione
- n. 3 sedie del giudice-arbitro
- n. 3 teloni verdi
- n. 10 stuoie livellatrici in cocco
- n. 3 spianatoie in legno
- n. 8 panche per esterno

n. 5 canne da irrigazione lunghezza m. 20
n. 4 cestini portarifiuti.